

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

AGGIORNAMENTO
DI REDAZIONE AL 25/02/2005

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DEL TRITONE 61 SCALA D
00187 ROMA - TEL. 06.678.11.22 (R.A.)

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ASSINDATCOLF

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE ART. 2 COMMA 20/C.L. 662/96
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

DEDUZIONE PER LE BADANTI MEGLIO PRECISARE

La legge finanziaria 2005 prevede una deduzione a fronte delle spese sostenute per l'assistenza delle persone non autosufficienti fino ad un importo massimo di 1.820 euro. Questo importo è solo teorico; infatti la deduzione effettivamente spettante è quella corrispondente al risultato ottenuto dalla formula indicata nel numero del notiziario precedente e che va successivamente rapportato all'importo massimo di 1.820 euro.

Il risparmio di imposta derivante dalla deduzione varia in relazione al reddito del soggetto che sostiene la spesa. L'effettivo risparmio d'imposta generato dalla deduzione per l'assistenza decresce con il crescere del reddito, ma si incrementa nel passaggio dall'aliquota del 33% a quella del 39%. In questo modo vengono premiati maggiormente i redditi medi e in particolare quelli compresi tra 29.000 e 40.000 euro.

Ricordiamo che la deduzione spetta soltanto quando la non autosufficienza risulti da certificazione medica e le spese siano documentate da una regolare busta paga dove compaiano i dati anagrafici e il codice fiscale della lavoratrice nonché del datore di lavoro; nel caso in cui il datore non coincida con l'assistito, devono essere indicati anche gli estremi di quest'ultimo.

ATTENZIONE ALLA SCADENZA 11 APRILE 2005

Ultimo giorno (cadendo il 10 aprile di domenica) per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre gennaio-marzo 2005.

Ultimo giorno per la presentazione all'Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre gennaio-marzo 2005.

LAVORI PARLAMENTARI CHE CI INTERESSANO

L'on. Antonio Rotundo ha presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 5557 concernente la "modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro delle badanti". Con

questa proposta - assegnata in data 7 febbraio 2005 alla 1ª Commissione Affari Costituzionali - si vorrebbe estendere l'applicazione dell'articolo 27 del Testo unico in materia di immigrazione, oltretutto ai casi già in esso previsti, anche alla figura professionale della badante; a queste lavoratrici potrebbe essere concesso l'ingresso in Italia al di fuori delle quote annuali programmate ed un permesso di soggiorno a tempo determinato di 2-3 anni.

Il senatore Francesco Chirilli, dal canto suo, ha presentato al Ministro dell'Interno un'interrogazione per sapere - considerato che le figure professionali di colf e badante hanno assunto nella gestione familiare un ruolo importante e necessario non sempre sostituibile da parte di lavoratori italiani e che vi è nell'intero territorio nazionale in questo settore una situazione di lavoro nero molto diffusa - se il Ministro non ritenga opportuno procedere ad una nuova sanatoria che dia un'altra possibilità ai datori dei collaboratori familiari di regolarizzare i rapporti di lavoro in corso, anche alla luce del fatto che detti rapporti non sanati "generano situazioni ambigue di rischio per il datore di lavoro e di ricatto per il lavoratore".

COME CAMBIA IL VANTAGGIO

Il risparmio d'imposta derivante dalla deduzione per l'assistenza ai non autosufficienti

Reddito complessivo	No tax area effettiva	Reddito al netto no tax area	Deduzione badante teorica	Percentuale spettante	Deduzione badante effettiva	Risparmio d'imposta per la badante
7.500	7.500	-	1.820	0,9271	1.687	-
9.000	7.067	1.933	1.820	0,9079	1.652	380
10.000	6.779	3.222	1.820	0,8951	1.629	375
15.000	5.336	8.664	1.820	0,8310	1.512	348
20.000	3.894	16.106	1.820	0,7989	1.396	321
25.000	2.452	22.548	1.820	0,7028	1.279	294
26.000	2.163	23.837	1.820	0,6900	1.256	289
27.000	1.875	25.125	1.820	0,6771	1.232	283
28.000	1.586	26.414	1.820	0,6643	1.209	319
29.000	1.298	27.703	1.820	0,6515	1.186	391
30.000	1.010	28.991	1.820	0,6387	1.162	384
33.500	-	33.500	1.820	0,5938	1.081	357
36.000	-	36.000	1.820	0,5617	1.022	399
40.000	-	40.000	1.820	0,5105	929	362
45.000	-	45.000	1.820	0,4484	812	317
50.000	-	50.000	1.820	0,3823	696	271
60.000	-	60.000	1.820	0,2541	462	180
70.000	-	70.000	1.820	0,1259	229	89
79.820	-	79.820	1.820	-	-	-

Nota: ipotesi lavoratori dipendenti senza carichi di famiglia